

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**

**dell'Emilia - Romagna**

**\* \* \***

**Atti amministrativi**

**Determinazione dirigenziale**

**n. DET-AMB-2019-3804 del 09/08/2019**

**Oggetto**

**Art.208 Comma 15 del Dlgs.152/2006 - L.R.13/2015 -  
Impianto mobile di frantumazione e vagliatura di rifiuti  
speciali mediante l'attività di recupero R5 - Proponente:  
Cave Piumazzo Srl, con sede legale in Comune di  
Savignano sul Panaro (MO) - Autorizzazione alla gestione  
(Rinnovo)**

**Proposta**

**n. PDET-AMB-2019-3912 del 09/08/2019**

**Struttura adottante**

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena**

**Dirigente adottante**

**BARBARA VILLANI**

**Questo giorno nove AGOSTO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il  
Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI,  
determina quanto segue.**

**OGGETTO: Art.208 Comma 15 del Dlgs.152/2006 – L.R.13/2015 – Impianto mobile di frantumazione e vagliatura di rifiuti speciali mediante l'attività di recupero R5 – Proponente: Cave Piumazzo Srl, con sede legale in Comune di Savignano sul Panaro (MO) – Pratica ARPAE n.16977/2019 – AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE (RINNOVO)**

Premesso che:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", ai Capi IV e V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti;

l'articolo 208, in particolare, prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio ed il comma 15 attribuisce alla Regione ove l'interessato ha la sede legale, la competenza per il rilascio dell'autorizzazione in via definitiva degli impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

la Legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province;

considerato che:

in data 30/05/2019, Cave Piumazzo Srl, con sede legale in Comune di Savignano sul Panaro (MO), località Magazzino, Via Falloppia n.932, ha presentato alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena domanda ai sensi dell'art.208 comma 15 del Dlgs.152/06, assunta agli atti con PGMO/2019/85516, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti per mezzo dell'impianto mobile di frantumazione e vagliatura di rifiuti mediante l'attività di recupero R5 dell'allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06;

Cave Piumazzo Srl è stata autorizzata dalla Provincia di Modena con le determinazioni n.472 del 21/10/2009 e n.50 del 27/07/2010 (efficace fino al 30/09/2019) all'esercizio di:

- unità mobile di frantumazione "MINITRACK 503 PCV", matricola n. 224/3360000/99 dotata della prescritta marcatura CE, composta, nelle sue parti principali, da: tramoggia di carico, prevaglio, mulino a martelli PC 203 L, nastro principale, nastro laterale, deferrizzatore magnetico;
- unità mobile di vagliatura "KEESTRACK NOVUM", matricola n. 21N398, dotata della prescritta marcatura CE, composta, nelle sue parti principali, da: tramoggia di carico, nastro a placche, setaccio KT-4215 Heavy duty, nastro trasportatore, nastro per pezzatura grossolana (oversize belt), nastri trasportatori laterali;

l'attività di recupero consistente nella macinazione, deferrizzazione e vagliatura dei rifiuti identificati ai seguenti punti del D.M. 05/02/98:

- 7.1 (rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto, codici europei 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301),
- 7.2 (rifiuti di rocce da cave autorizzate, codici europei 010399, 010408, 010410, 010413),



- 7.6 (conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo, codici europei 170302, 200301);

il trattamento autorizzato prevede l'ottenimento di:

- materie prime secondarie per l'edilizia conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al D.M. 05/02/98, così come modificato con D.M. 05/04/2006, n.186, per i rifiuti di cui al punto 7.1 del decreto medesimo;
- materiali per costruzioni stradali e piazzali industriali nelle forme usualmente commercializzate, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al D.M. 05/02/98, così come modificato con D.M. 05/04/2006, n.186, per i rifiuti di cui al punto 7.6 del decreto medesimo;

il quantitativo complessivo che il proponente prevede di trattare è stimato in 20.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi;

la Conferenza di Servizi si è riunita il giorno 12/07/2019 e non ha rilevato criticità in merito all'impianto ed alla istanza di rinnovo;

dall'istruttoria espletata, l'impianto presenta i requisiti minimali per rispettare le finalità di cui all'art.178 della parte quarta del D.Lgs. 152/06;

si prende atto del fatto che per poter rispettare i principi definiti dalla Sentenza del Consiglio di Stato n.1229 del 28/02/2018, devono essere modificate alcune delle prescrizioni dell'autorizzazione unica ai fini del pieno adeguamento alle disposizioni imposte dal DM 05/02/1998;

inoltre, per il conglomerato bituminoso è entrato in vigore il DM 69/2018 che costituisce regolamento ai sensi dell'art.184-ter del Dlgs.152/2006 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuti e la definizione dell'End of Waste (eoW); nel merito, entro il 30/10/2018, la società proponente non ha presentato istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'art.6, co.1 del DM.69/2018; pertanto non può avvalersi delle norme transitorie previste dallo stesso art.6;

con la presenta autorizzazione, pertanto, viene nuovamente concessa la possibilità di trattamento del conglomerato bituminoso, che deve essere gestito in piena conformità al DM.69/2018 al fine di ottenere la qualifica di EoW; non si ritiene infine possibile concedere l'autorizzazione per l'altro codice di rifiuto riferiti al conglomerato bituminoso (EER 200301);

non sono stati rilevati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si ritiene pertanto possibile provvedere alla voltura dell'autorizzazione unica con le prescrizioni individuate nel presente atto;

considerato inoltre che:

in data 08/08/2019 è stata rilasciata dal Ministero dell'Interno, Banca dati unica della documentazione antimafia, la comunicazione nella quale si attesta che a tale data non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art.67 del D.lgs.159/2011 (normativa in materia di antimafia);

le **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 sono definite dalla Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

**Art.5.4 IMPIANTI MOBILI DI SMALTIMENTO E RECUPERO (ECCEZIONE GLI IMPIANTI MOBILI DI SOLA RIDUZIONE VOLUMETRICA): 250.000,00 euro.**



Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'"Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

#### **il Dirigente determina**

a) di autorizzare, ai sensi dell'art.208 comma 15 del Dlgs.152/06, Cave Piumazzo Srl, con sede legale in Comune di Savignano sul Panaro (MO), località Magazzino, Via Falloppia n.932, allo svolgimento dell'attività *"R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche"* (frantumazione e vagliatura) di cui all'allegato C, Parte Quarta del D.lgs 152/06, per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi da effettuarsi presso terzi, tramite l'utilizzo di impianto mobile di triturazione.

b) di stabilire che la validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. L'autorizzazione è riferita all'impianto unico di trattamento mobile costituito da due unità distinte di macinazione-deferrizzazione e vagliatura, con le seguenti caratteristiche:

a. unità mobile di frantumazione "MINITRACK 503 PCV", matricola n. 2.24/3360000/9, dotata della prescritta marcatura CE, costituita, nelle sue parti principali da: tramoggia di carico, prevaglio, mulino a martelli PC 203 L, nastro principale, nastro laterale, deferrizzatore magnetico;

b. unità mobile di vagliatura "KEESTRACK NOVUM", matricola n.21N398; dotata della prescritta marcatura CE, costituita, nelle sue parti principali, da: tramoggia di carico, nastro a placche, setaccio KT-4215 Heavy duty, nastro trasportatore, nastro per pezzatura grossolana (oversize belt), nastri trasportatori laterali.

Le due unità che costituiscono l'impianto possono effettuare lavorazioni contemporanee nell'ambito del medesimo trattamento; è ammesso l'utilizzo singolo delle due unità mobili.

L'utilizzo della sola unità mobile di vagliatura non è sufficiente per l'ottenimento di materia prima secondaria per l'edilizia, se non preceduto ovvero seguito dall'utilizzo dell'unità mobile di frantumazione.

2. I rifiuti classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 per i quali sono ammesse le operazioni di frantumazione, deferrizzazione e vagliatura presso terzi (R5), sono i seguenti:

3. I rifiuti per i quali è ammessa l'operazione di trattamento di frantumazione e vagliatura presso terzi sono i seguenti:

| Riferimento normativo         | Codice EER | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attività 7.1<br>DM.05/02/1998 | 10 13 11   | Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10                                                                                                                                                                                                           |
|                               | 17 01 01   | Cemento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               | 17 01 02   | Mattoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               | 17 01 03   | Mattonelle e ceramiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                               | 17 01 07   | Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06                                                                                                                                                                                                                          |
|                               | 17 08 02   | materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01                                                                                                                                                                                                                                                |
|                               | 17 09 04   | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03                                                                                                                                                                                                          |
| Attività 7.1<br>DM.05/02/1998 | 20 03 01 § | rifiuti urbani non differenziati ( <i>rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto</i> ) |
|                               | 01 03 99 § | Rifiuti non specificati altrimenti ( <i>rifiuti di rocce da cave autorizzate, costituiti da materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri</i> )                                                                                                                                                                  |
|                               | 01 04 08   | Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                               | 01 04 10   | Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DM.69/2018                    | 01 04 13   | Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07                                                                                                                                                                                                                                        |
|                               | 17 03 02   | miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01                                                                                                                                                                                                                                                                      |

§ è consentito l'utilizzo del codice solamente se accompagnato dalla specifica dicitura.

4. Il quantitativo massimo annualmente trattabile (R5) è fissato in 20.000 tonnellate.
5. Preliminarmente al trattamento dei rifiuti deve essere verificata l'assenza di amianto, utilizzando un metodo analitico con adeguato limite di rilevabilità (metodi MOLP o SEM come previsto dal D.M.06/09/1994); nel caso di presenza di lastre in fibrocemento, la ditta è tenuta ad accertare preventivamente la non pericolosità delle stesse e la totale assenza di amianto; qualora durante l'attività sia rilevata la presenza di materiali contenenti amianto, questi devono essere rimossi e gestiti conformemente alla normativa vigente in materia.



6. Per i rifiuti identificati con i codici EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904 e 200301, costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto, sono autorizzate le attività di recupero R5 nel rispetto delle seguenti prescrizioni (v. att.7.1 del DM.05/02/1998):
  - a. i rifiuti da trattare devono provenire da attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento;
  - b. i rifiuti da trattare devono avere le seguenti caratteristiche: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto;
  - c. l'attività di recupero ammessa è la messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al D.M. 05/02/1998, così come modificato con D.M. 05/04/2006 n.186 [R5];
  - d. i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R5 cessano di essere rifiuti se conformi all'allegato C alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 15 luglio 2005, UL/2005/5205, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al DM.05/02/98, così come modificato con DM. 05/04/2006, n.186;
  - e. la conformità all'allegato C di cui al punto precedente deve essere verificata prima dell'utilizzo o della commercializzazione dei materiali ottenuti dal trattamento dei rifiuti;
  - f. la documentazione comprovante la conformità di cui al punto precedente deve essere conservata presso la sede della società proponente, a disposizione degli organi di controllo.
7. Per i rifiuti identificati con i codici EER 010399, 010408, 010410 e 010413, costituiti da rifiuti di rocce da cave autorizzate, sono autorizzate le attività di recupero R5 nel rispetto delle seguenti prescrizioni (v. att.7.2 del DM.05/02/1998):
  - a. i rifiuti da trattare devono provenire da attività di lavorazione dei materiali lapidei;
  - b. i rifiuti da trattare devono avere le seguenti caratteristiche: materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri;
  - c. l'attività di recupero ammessa è frantumazione, macinazione, vagliatura; eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea [R5];
  - d. i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R5 cessano di essere rifiuti se in possesso delle caratteristiche di "conglomerati cementizi e bituminosi e malte ardesiache", pronti all'uso;
  - e. il possesso delle caratteristiche di "conglomerati cementizi e bituminosi e malte ardesiache" deve essere verificato prima dell'utilizzo o della commercializzazione dei materiali ottenuti dal trattamento dei rifiuti;

- f. la documentazione comprovante il possesso delle caratteristiche di cui al punto precedente deve essere conservata presso la sede della società proponente, a disposizione degli organi di controllo.
8. Per i rifiuti identificati con il codice EER 170302, conglomerato bituminoso, sono autorizzate le attività di recupero R5 nel rispetto delle norme del DM.69/2018:
  - a. il rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER 17.03.02 deve provenire:
    1. da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso;
    2. dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso;
  - b. il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ed è qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa tutti i seguenti criteri:
    1. è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'Allegato 1 del DM.69/2018;
    2. risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
    3. risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell'Allegato 1 del DM.69/2018;
  - c. il rispetto dei criteri di cui al punto precedente è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di cui all'Allegato 2 del DM.69/2018 e inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente;
  - d. il produttore conserva presso la propria sede legale, la dichiarazione di conformità di cui al punto precedente, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono;
  - e. il produttore conserva per cinque anni presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 del DM.69/2018. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi;
  - f. le disposizioni di cui al punto precedente non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente; ai fini dell'esenzione deve essere predisposto quanto previsto dall'art.5 del DM.69/2018;
9. Le operazioni di trattamento devono riguardare esclusivamente i rifiuti ricadenti nella tipologia EER autorizzata e possono essere effettuate esclusivamente presso i cantieri o siti di produzione del rifiuto: non è ammesso il trattamento di rifiuti provenienti da altri siti o cantieri.
10. La responsabilità della verifica delle condizioni di cui sopra e la caratterizzazione dei materiali ottenuti sono a carico della ditta titolare della presente autorizzazione.

11. La caratterizzazione dei materiali in uscita dall'impianto (MPS) deve essere eseguita secondo la frequenza di cui alla nota 3 degli allegati alla circolare del Ministero dell'Ambiente n.5205 del 15 luglio 2005 e, comunque, su cumuli massimi di 3000 mc, ben identificabili presso il cantiere.  
 Qualora, successivamente alla caratterizzazione, le MPS siano depositate in cumuli maggiori di 3000 mc, la caratterizzazione deve essere ripetuta, su cumuli massimi di 3000 mc, con le modalità di cui alla circolare del Ministero dell'Ambiente n.5205 del 15 luglio 2005, al momento della immissione sul mercato delle MPS.  
 Ogni tipo di cumulo può essere oggetto di controllo da parte delle Autorità competenti.  
 Le analisi attestanti le caratteristiche prestazionali dei materiali in conformità alla predetta circolare devono essere conservate presso la sede legale della ditta, a disposizione delle autorità di controllo.
12. Relativamente ai rifiuti individuati da una cosiddetta "voce specchio" (che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso), il titolare della presente autorizzazione è tenuto ad acquisire preventivamente alle operazioni di trattamento e a conservare presso la propria sede legale i certificati di caratterizzazione dei rifiuti che ne attestino la non pericolosità ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii.
13. Presso i cantieri di utilizzo devono essere adottate idonee modalità di deposito per i rifiuti derivanti dall'attività di trattamento e costituiti da ferro, carta, legno, ecc.
14. I rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero devono essere mantenuti separati dalle materie prime secondarie e dai materiali prodotti e devono essere conferiti ad impianti di smaltimento e/o recupero adeguatamente autorizzati al trattamento dei rifiuti.
15. Al fine di limitare il più possibile la diffusione di polveri, presso i cantieri di utilizzo:
  - a. devono essere presenti idonei dispositivi di bagnatura dei rifiuti da attivare nelle fasi di movimentazione e macinazione degli stessi;
  - b. devono essere adottati accorgimenti gestionali anche durante le fasi di carico scarico e movimentazione dei rifiuti (come ad esempio minimizzare l'altezza del punto di scarico, bagnare i rifiuti nella fasi di movimentazione all'interno dell'aera ecc..... );
  - c. i materiali ottenuti dalle operazioni di frantumazione stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento;
16. Qualora l'impianto venga utilizzato presso siti sottoposti a procedura di bonifica ambientale ai sensi del capitolo V della Parte Quarta del D.lgs. 152/06, l'attività deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni imposte dall'autorità competente relativamente alle procedure di bonifica ambientale medesime.
17. La macchina operatrice deve essere conforme a quanto previsto nel D.lgs n.262 del 04/09/2002 "Attuazione della direttiva 2001/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto".
18. La ditta, per le campagne del mezzo mobile svolte presso i cantieri collocati nel territorio della Regione Emilia Romagna, deve presentare al Comune territorialmente competente domanda per l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici, così come previsto dalla specifiche disposizioni regionali e comunali.
19. Per le campagne del mezzo mobile, svolte presso le sedi aziendali dei clienti produttori/detentori dei rifiuti, la ditta si deve attenere alle prescrizioni/disposizioni contenute nella nulla osta acustico comunale, nelle autorizzazioni settoriali o nei titoli ambientali Acqua, Aria, Rumore dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata alle singole aziende.



20. L'utilizzo dell'impianto in cantieri o siti ubicati in territorio extraregionale deve avvenire in accordo con le leggi nazionali e regionali vigenti in materia di rumore.
  21. Devono essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.lgs.81/08; in particolare devono essere aggiornati la valutazione dei rischi e il relativo documento includendo la valutazione del rumore, nonché alle disposizioni, previste dal decreto medesimo, in materia di cantieri edili temporanei e mobili.
  22. Quando necessario, il progetto per lo svolgimento della singola campagna di attività deve essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della LR.4/2018 e della Parte Seconda del Dlgs.152/2006.
  23. Ai sensi dell'art.208 comma 15 per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale la ditta titolare della presente autorizzazione, **almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare all'autorità competente nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività allegando la presente autorizzazione e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta.**
- c) di stabilire che, **entro 60 giorni, la garanzia finanziaria deve essere aggiornata** in riferimento alle disposizioni del presente atto, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.1991 del 13 ottobre 2003 e con le modalità di seguito elencate:
1. l'importo della garanzia da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **250.000,00 €**; l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
    - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
    - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;

In caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
  2. con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fidejussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
  3. la **comunicazione di avvenuta accettazione**, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
  4. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
- d) di stabilire che a partire **dal giorno successivo all'invio della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria** da parte di ARPAE,
- il presente atto diventa **efficace ai fini dell'esercizio dell'impianto**;
  - le determinazioni della Provincia di Modena n.472 del 21/10/2009 e n.50 del 27/07/2010 sono da intendersi, a tutti gli effetti, non più efficaci;
- e) di dare atto che sono fatte salve le norme, i regolamenti e disposizioni di pertinenza vigenti, anche se non espressamente indicati nel presente atto;

- f) di precisare che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la durata dell'autorizzazione unica è di 10 anni; pertanto, **la scadenza dell'Autorizzazione Unica è fissata al giorno 09/08/2029** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
- g) di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
- tenere aggiornato, presso la sede legale della ditta titolare dell'impianto mobile, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Copia del registro di carico e scarico deve essere mantenuto anche presso il cantiere, sito o stabilimento oggetto di campagna durante il periodo di esecuzione dell'intervento;
  - accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di trattamento siano legittimati a detenerli ai sensi di legge;
  - presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione;
  - comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
  - comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
- h) di informare che l'Autorità competente per i controlli in merito alla conformità dell'impianto all'autorizzazione unica ed alle relative prescrizioni in materia ambientale è ARPAE;
- i) di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/90;
- j) di trasmettere copia del presente atto alla società proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
- k) di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DEL  
 SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA  
 DR.SSA BARBARA VILLANI



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

1. 100%

2. 100%

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.



**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2023-6039 del 20/11/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oggetto                     | Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Cave Piumazzo Srl, con sede legale in Comune di Savignano sul Panaro (MO), località Magazzino, Via Falloppia n.932 - Modifica Autorizzazione Unica per l'impianto mobile di frantumazione e vagliatura di rifiuti speciali mediante l'attività di recupero R5 n. DET-AMB-2019-3804 del 09/08/2019 - Pratica ARPAE n. 11787/2023 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2023-6274 del 20/11/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dirigente adottante         | VALENTINA BELTRAME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Questo giorno venti NOVEMBRE 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

**Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Cave Piumazzo Srl, con sede legale in Comune di Savignano sul Panaro (MO), località Magazzino, Via Falloppia n.932 - Modifica Autorizzazione Unica per l'impianto mobile di frantumazione e vagliatura di rifiuti speciali mediante l'attività di recupero R5 n. DET-AMB-2019-3804 del 09/08/2019 - Pratica ARPAE n. 11787/2023**

**La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena**

**VISTI:**

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale n. 1197 del 21/09/2020 "Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico"

il Decreto 26 luglio 2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti"

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027

## **PREMESSO CHE:**

La ditta Cave Piumazzo Srl, con sede legale in Comune di Savignano sul Panaro (MO), località Magazzino, Via Falloppia n.932 è attualmente autorizzata ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-3804 del 09/08/2019 valida fino al 09/08/2029, all'esercizio dell'operazione di recupero identificata al punto R5 dell'allegato C alla Parte Quarta del citato decreto legislativo, di rifiuti speciali non pericolosi mediante unità mobile di frantumazione "MINITRACK 503 PCV", matricola n. 224/3360000/99 e unità mobile di vagliatura "KEESTRACK NOVUM", matricola n. 21N398;

il quantitativo massimo annuale per il quale la ditta è autorizzata ad effettuare l'operazione di recupero R5 è di 20.000 t/a;

l'attività di recupero consiste nella produzione di materie prime secondarie mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di operazioni di frantumazione, deferrizzazione e vagliatura;

quando non impiegato in campagne d'attività, il sito di ricovero del mezzo è identificato nella sede legale dell'azienda in Via Falloppia n.932, località Magazzino, in Comune di Savignano sul Panaro (MO).

## **VISTA:**

l'istanza che la ditta Cave Piumazzo Srl ha presentato in data 06/03/2023 (prot. ARPAE n.40060), per ottenere la modifica dell'Autorizzazione Unica per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti in procedura ordinaria (recupero di rifiuti non pericolosi) ai sensi dell'art.208 c. 15 del Dlgs.152/06, consistente nella sostituzione dell'unità mobile di frantumazione HARTL "MINITRACK 503 PCV" matricola n. 224/3360000/99 attualmente autorizzata con l'impianto mobile Powerscreen "Trakpactor 209" matricola PIDTP290KOMM86049;

la documentazione assunta al prot. n. 82939 del 11/05/2023, che integra e sostituisce la domanda presentata, trasmessa a seguito di richiesta di completamento documentale prot. ARPAE n.62171/2023.

## **DATO ATTO CHE:**

con nota n. 106235/2023 la Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del D.lgs. 152/06 in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono stati invitati: Comune di Savignano sul Panaro, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR e la Ditta;

nel corso della seduta della Conferenza dei servizi, riunita in modalità telematica il 14/07/2023 (Verbale della Conferenza Prot. n. 128034 del 24/07/2023), gli enti hanno espresso il loro parere positivo al rilascio della modifica dell'autorizzazione Unica Art. 208 del D.Lgs 152/06 dell'impianto di frantumazione e vagliatura di rifiuti speciali per la sostituzione dell'impianto mobile di frantumazione HARTL "MINITRACK 503 PCV" matricola n. 224/3360000/99 con impianto mobile Powerscreen "Trakpactor 209" matricola PIDTP290KOMM86049, confermando altresì le condizioni attualmente autorizzate nella Determinazione dirigenziale ARPAE DET-AMB-2019-3804 del 09/08/2019 e inserendo una prescrizione relativa all'obbligo di presentare istanza di adeguamento nei termini previsti dal DM 152/22 e ss.mm.ii;

il progetto di modifica dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con:

- prot. n. 40060 del 06/03/2023 istanza di modifica dell'Autorizzazione;
- prot. n. 82939 del 11/05/2023 integrazioni a completamento dell'istanza;

## **ACQUISITA:**

la comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il



17/03/2023, prot. PR\_MOUTG\_Ingresso\_0024037\_20230316, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 a carico della ditta CAVE PIUMAZZO S.R.L.

## **CONSIDERATO CHE:**

con l'istanza, la ditta chiede di sostituire l'unità mobile di frantumazione HARTL "MINITRACK 503 PCV" matricola n. 224/3360000/99 con impianto mobile Powerscreen "Trakpactor 209" matricola PIDTP290KOMM86049;

con l'istanza la ditta non intende apportare altre modifiche rispetto a quanto già autorizzato con Determinazione dirigenziale ARPAE DET-AMB-2019-3804 del 09/08/2019;

i rifiuti per i quali è autorizzata l'attività di recupero R5 rientrano nel campo di applicazione del DM 152/22 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" in vigore dal 4/11/2022;

le disposizioni transitorie di cui all'art. 8 c.1 del decreto prevedono che i produttori di EOW presentino all'autorità competente istanza di aggiornamento dell'autorizzazione entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 3 maggio 2023;

con Decreto Milleproroghe (Legge n. 14 del 24 febbraio 2023) sono stati prorogati i termini sopra indicati subordinandoli alla emanazione della *revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e b), per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa*;

l'istanza di modifica presentata riguarda aspetti non disciplinati da DM 152/2022, pertanto, in pendenza di due discipline per chi è già produttore, l'istruttoria è stata effettuata in quanto attività esistente alla data di emanazione del DM n. 152 del 2022, e, ai sensi dell'art. 8 comma 1, confermando le medesime condizioni di end of waste, fermo restando l'obbligo da parte del produttore di presentare l'aggiornamento dell'autorizzazione nei termini di legge per l'adeguamento ai nuovi criteri di end of waste;

si ritiene possibile procedere alla modifica dell'autorizzazione confermando le condizioni attualmente autorizzate, richiamando la condizione relativa alla necessità di adeguarsi a quanto richiesto dal DM 152/22 e ss.mm.ii, che consiste nel presentare istanza di aggiornamento dell'Autorizzazione nei termini previsti dal decreto stesso;

le modifiche proposte non vanno a variare gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del D.lgs.152/2006 che sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

**Art.5.4 IMPIANTI MOBILI DI SMALTIMENTO E RECUPERO (ECCETTO GLI IMPIANTI MOBILI DI SOLA RIDUZIONE VOLUMETRICA): 250.000,00 €;**

## **RITENUTO, pertanto:**

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta che possa darsi luogo alla modifica dell'autorizzazione, così come richiesto e più sopra precisato, alle condizioni attualmente autorizzate nella Determinazione dirigenziale ARPAE DET-AMB-2019-3804 del 09/08/2019.

## **RICHIAMATI:**

la Deliberazione del Direttore Generale n.108/2022, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Valentina Beltrame;

#### DATO ATTO:

che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate, su proposta del Responsabile del procedimento,

#### DETERMINA:

1. di modificare l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con Determinazione dirigenziale ARPAE DET-AMB-2019-3804 del 09/08/2019 a Cave Piumazzo Srl, con sede legale in Comune di Savignano sul Panaro (MO), località Magazzino, Via Falloppia n.932, per l'esercizio dell'operazione di recupero identificata al punto R5 dell'allegato C alla Parte Quarta del citato decreto legislativo, di rifiuti speciali non pericolosi come segue:

Il punto b) 1.a. è sostituito dal seguente:

- a. unità mobile di frantumazione Powerscreen "Trakpactor 209" matricola PIDTP290KOMM86049, dotata della prescritta marcatura CE, costituita, nelle sue parti principali da: tramoggia di carico avente incorporato un prevaglio, mulino a martelli, nastro principale, nastro laterale, deferrizzatore magnetico;
2. di ribadire la necessità che la ditta si adegui a quanto richiesto dal DM 152/22 e ss.mm.ii, presentando istanza di aggiornamento dell'Autorizzazione nei termini previsti dal decreto stesso;
  3. di fare salve tutte le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella Determinazione dirigenziale ARPAE DET-AMB-2019-3804 del 09/08/2019, per le parti non oggetto di modifica con il presente atto;
  4. di stabilire che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con Determinazione dirigenziale ARPAE DET-AMB-2019-3804 del 09/08/2019 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo;
  5. di stabilire che le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente provvedimento. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
    - a) l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **250.000,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
      - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;

- del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09; in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
  - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
  - c) con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
  - d) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
  - e) le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
  - f) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
  - g) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
6. di stabilire che gli effetti e l'efficacia della presente autorizzazione sono sospesi fino alla presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto precedente;
  7. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, **la validità dell'Autorizzazione Unica resta fissata fino al giorno 09/08/2029** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
  8. di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
    - tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
    - accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal d.lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
    - presentare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo per ogni variazione che comporti modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto (art. 208, comma 19 del D.Lgs 152/06);
    - comunicare preventivamente ed eventualmente formalizzare con regolare domanda in bollo ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
    - comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
  9. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente Autorizzazione unica Art. 208 d.lgs. 152/06, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
  10. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti.
  11. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo



straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena  
**Dott.ssa Valentina Beltrame**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**